



COMUNE DI COAZZE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Adeguito al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con
D.C.R. n.347-45856 del 28/11/2017

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2018.

Efficace dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data 30/11/2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999 (come da ultima modifica con L.R. 6/2018).

Sommario

PARTE PRIMA.....	9
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	9
CAPO I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi	9
Articolo 1 Superficie territoriale (ST).....	9
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF).....	9
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT).	9
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF).	9
Articolo 5 Carico urbanistico (CU).	10
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT).	10
Articolo 7 Sedime.....	10
Articolo 8 Superficie coperta (SC).	10
Articolo 9 Superficie permeabile (SP).....	11
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF).	11
Articolo 11 Indice di copertura (IC).	11
Articolo 12 Superficie totale (STot).....	11
Articolo 13 Superficie lorda (SL).....	11
Articolo 14 Superficie utile (SU).	12
Articolo 15 Superficie accessoria (SA).	12
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom).....	13
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa).	13
Articolo 18 Sagoma.....	13
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V).....	14
Articolo 20 Piano fuori terra.....	14
Articolo 21 Piano seminterrato.	14
Articolo 22 Piano interrato.....	14
Articolo 23 Sottotetto.....	14
Articolo 24 Soppalco.	14
Articolo 25 Numero dei piani (NP).....	15
Articolo 26 Altezza lorda (HL).....	15
Articolo 27 Altezza del fronte (HF).	15
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H).	16
Articolo 29 Altezza utile (HU).	16
Articolo 30 Distanze (D).	16
Articolo 31 Volume tecnico.....	17
Articolo 32 Edificio.	17
Articolo 33 Edificio Unifamiliare.....	17

Articolo 34	Pertinenza.....	18
Articolo 35	Balcone.....	18
Articolo 36	Ballatoio.....	18
Articolo 37	Loggia/Loggiato.....	18
Articolo 38	Pensilina.....	18
Articolo 39	Portico/Porticato.....	18
Articolo 40	Terrazza.....	18
Articolo 41	Tettoia.....	19
Articolo 42	Veranda.....	19
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT).....	19
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF).....	19
CAPO II	Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia.....	21
PARTE SECONDA.....		43
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....		43
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....		43
CAPO I	SUE, SUAP e organismi consultivi.....	43
Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.....	43
45.1	Sportello unico edilizia.....	43
45.2	Sportello Unico Attività Produttive.....	43
45.3	Commissione edilizia.....	43
45.4	Commissione Locale per il Paesaggio.....	46
45.4	Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica).....	47
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	47
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	47
CAPO II	Altre procedure e adempimenti edilizi.....	49
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	49
Articolo 49	Certificato Urbanistico (CU) o Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU).....	49
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	49
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	50
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	50
Articolo 53	Pareri preventivi.....	51
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	51
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	51

Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	51
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura.....	52
TITOLO II	DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	53
CAPO I	Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori	53
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza ecc.	53
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori.....	54
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.....	54
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.	54
CAPO II	NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	55
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.	55
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello.	56
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	56
Articolo 65	Cartelli di cantiere.....	57
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.	58
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	58
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.	58
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.	59
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.	60
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali. ...	60
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI	63
CAPO I	Disciplina dell'oggetto edilizio.....	63
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	63
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.	64
73.1	Inserimento ambientale delle costruzioni.	64
73.2	Requisiti prestazionali degli edifici.....	65
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.	66
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.	66

Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.	67
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.	67
77.1.	Caratteri delle unità immobiliari: superfici dei locali.	68
77.2	Caratteri delle unità immobiliari: aerazione e illuminazione.	69
77.3.	Locali dei piani seminterrati e sotterranei.	70
77.4.	Locali nel sottotetto.	70
77.5.	Scale.	71
77.6.	Soppalchi.	71
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").	72
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.	72
CAPO II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.	73
Articolo 80	Strade.	73
Articolo 81	Portici.	73
Articolo 82	Piste ciclabili.	74
Articolo 83	Aree per parcheggio.	74
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate.	74
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi.	74
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse.	75
Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico.	76
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.	77
Articolo 89	Recinzioni.	79
Articolo 90	Numerazione civica.	81
CAPO III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.	83
Articolo 91	Aree verdi.	83
Articolo 92	Parchi urbani.	84
Articolo 93	Orti urbani.	84
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale.	84
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini.	84
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo.	84
CAPO IV	Infrastrutture e reti tecnologiche.	85
Articolo 97	Approvvigionamento idrico.	85
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque.	85
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.	86
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica.	86
Articolo 101	Distribuzione del gas.	86

Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici.....	87
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.	87
Articolo 104	Telecomunicazioni.....	87
CAPO V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	89
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi. ...	89
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	89
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	89
Articolo 108	Allineamenti.....	90
Articolo 109	Piano del colore.....	90
Articolo 110	Coperture degli edifici.....	91
Articolo 111	Illuminazione pubblica.	92
Articolo 112	Griglie ed intercapedini.....	92
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.	94
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici.....	95
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	95
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari.	96
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno.....	96
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici.....	98
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici.....	98
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	98
CAPO VI	Elementi costruttivi	99
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.	99
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari.....	99
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.	99
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	100
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe.	101
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.	103
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	104
Articolo 128	Recinzioni.....	104
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	104
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.	104
130.1	Manufatti leggeri.....	105
Articolo 131	Piscine.....	106
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici.....	107
TITOLO IV	Vigilanza e sistemi di controllo	109

Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.	109
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.	109
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.	109
TITOLO V	Norme transitorie.	111
Articolo 136	Aggiornamento del Regolamento edilizio.	111
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento.	111

ALLEGATO A:

ARTICOLI SOSTITUTIVI DELLA PARTE PRIMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO EDILIZIO, FINO AD APPROVAZIONE DI NUOVO P.R.G.C. O VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C.

PARAMETRI E INDICI URBANISTICI E EDILIZI

(Ex Artt. 13-27 del Regolamento Comunale D.C.R. 548-9691/1999)

Art. 13	Altezza dei fronti della costruzione (Hf).	112
Art. 13.1	Sottotetti.	114
Art. 14	Altezza della costruzione (H).	115
Art. 15	Numero dei piani della costruzione (Np).	115
Art. 16	Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).	116
Art. 16.1	Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).	116
Art. 16.2	Criteri di verifica del rispetto di quanto previsto dal D.M. 1444/68 all'art. 9 punto 2 in merito alle distanze tra edifici con pareti finestrate.	117
Art. 17	Superficie coperta della costruzione (Sc).	118
Art. 18	Superficie utile lorda della costruzione (Sul).	118
Art. 19	Superficie utile netta della costruzione (Sun).	119
Art.20	Volume della costruzione - da utilizzarsi per nuove costruzioni.	120
Art. 20.1	Volume della costruzione - da utilizzarsi per il calcolo del volume di edifici esistenti (ristrutturazioni, ampliamenti e accertamenti di conformità) (Ve).	120
Art. 21	Superficie fondiaria (Sf).	120
Art. 22	Superficie territoriale (St).	121
Art. 23	Rapporto di copertura (Rc).	121
Art. 24	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf).	121
Art. 25	Indice di utilizzazione territoriale (Ut).	121
Art. 26	Indice di densità edilizia fondiaria (If).	121
Art. 27	Indice di densità edilizia territoriale (It).	121
Art. 27.1	Interrati.	122
Art. 27.2	Tolleranze.	122

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi

Articolo 1 Superficie territoriale (ST).

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF).

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio.

È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT).

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF).

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU).

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT).

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime.

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 8 Superficie coperta (SC).

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP).

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF).

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC).

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot).

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie lorda (SL).

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU).

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m²).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA).

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom).

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
($SC = SU + 60\%SA$)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m^2).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom).

La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa).

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m^2).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma.

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V).

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra.

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato.

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato.

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto.

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco.

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP).

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL).

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF).

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H).

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU).

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D).

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico.

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc.

Articolo 32 Edificio.

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare.

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza.

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 Balcone.

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio.

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato.

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina.

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato.

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza.

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia.

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda.

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT).

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF).

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia.

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (**normativa evidenziata in rosso**) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Coazze.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*)

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare Capo II

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*)

CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (*LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"*)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (*Norme per il recupero funzionale dei rustici*)

CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (*Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"*)

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 25 e 26

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*), in particolare articolo 11

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967*)

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

D.M. 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*), in particolare paragrafo 8.4.1.

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*), in particolare articolo 41-sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (*Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*), in particolare articolo 9

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (*Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio*)

B.2 Rispetti (*stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo*)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (*Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967*)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967*), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.2 Rispetti ferroviari (*tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (*Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980*)

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*), in particolare articoli 707, 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*), in particolare articolo 57

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 29

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 94, 134 e 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"*)

B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (*Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali*), in particolare articolo 19

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni*)

ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (*Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici*)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (*Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt*)

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (*Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"*)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio*

e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*)

B.2.10 Demanio fluviale e lacuale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (*Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12"*)

B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*)

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) in particolare il Titolo VI (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (*Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni*)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare articolo 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377
(Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)

B.6 Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*)

LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71*)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (*Legge finanziaria per l'anno 2007*), in particolare articolo 43

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (*immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (*Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale*)

C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio*)

culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137")

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato")

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')

C.3 Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali).

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*)

C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (*L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (*Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (*Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (*Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014*)

In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) in particolare Parte Prima e Seconda

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (*Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*)

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (*Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (*Testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*) in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*Classificazione sismica dei comuni italiani*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (*Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (*Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985*)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (*Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (*Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (*D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (*Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084*)

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) in particolare articolo 24

LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*)

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986*), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (*Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili*)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151*)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (*Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi*)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articolo 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (*Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro*)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della*

legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (*Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (*Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali*)

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*), in particolare articolo 4

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*), in particolare articoli 10, 11 e 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*), in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*)

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte terza, Sezione II (*Tutela delle acque dall'inquinamento*)

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (*Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (*Piano di Tutela delle Acque*)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*).

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016*)

E.2 Strutture ricettive

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (*Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31*)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto, in particolare Allegati A e B*)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (*Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo*)

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (*Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8', in particolare Allegato A*)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione, in particolare Capo II, artt. 4-21*)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (*Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-*

edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo")

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)

E.5 Sale cinematografiche

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (*Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), in particolare articoli 28 e 30

REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"*)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (*Norme CONI per l'impiantistica sportiva*)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (*Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio*)

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*)

E.12 Strutture veterinarie

E.13 Terre crude e massi erratici

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)

REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (*Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”*)

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (*Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico*).

E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare articolo 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (*Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R*)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP e organismi consultivi

Articolo 45 **La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.**

45.1 Sportello unico edilizia.

1. Lo Sportello Unico Edilizia (SUE), come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Le funzioni riguardanti lo SUE sono svolte dall'Ufficio tecnico Comunale.

45.2 Sportello Unico Attività Produttive.

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), come normato dal D.P.R. 160/2010, è l'interfaccia unica della Pubblica Amministrazione verso le Imprese per la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione di impianti produttivi di beni e servizi.
2. Lo Sportello è istituito in forma associata fra i Comuni appartenenti all'Unione Montana Bassa Valle Susa (<https://www.suapdellevalli.it/>). Uno specifico regolamento classificherà le pratiche di competenze dello SUAP.

45.3. Commissione edilizia.

1. La Commissione Edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. 6 componenti, tra cui un geologo e un ingegnere, nominati dalla Giunta Comunale. Il Presidente ed il Vice-Presidente

sono nominati nel corso della prima seduta dai membri della Commissione, scegliendoli tra i 6 componenti elettivi con separate votazioni.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. I componenti elettivi della Commissione non possono essere eletti per due mandati consecutivi, eccetto il caso in cui non abbiano espletato il loro incarico per non più di 12 mesi.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta; pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal competente organo Comunale su segnalazione del Presidente della Commissione. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
9. La Commissione Edilizia precedentemente nominata può essere abolita e le relative funzioni in base all'assetto organizzativo dell'Ente, rimangono attribuite ai settori tecnici Comunali nell'ambito delle specifiche competenze dei vari uffici e nell'osservanza della vigente normativa di settore.
10. La Commissione esprime parere preventivo, consultivo (tranne nei casi in cui le leggi dispongano diversamente) non vincolante, per:
 - a) il rilascio di permessi di costruire per gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. o autorizzazioni ai sensi della L.R. n°45/1985 o altro titolo amministrativo di assenso comunque denominato in materia edilizia

di cui al Capo II del D.P.R. n. 380/2001, segnalazioni certificate di inizio attività a discrezione U.T.C;

- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
11. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
 12. Il Sindaco o l'assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale, il Responsabile del procedimento - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione.
 13. La Commissione, su convocazione, si riunisce ogni volta che il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
 14. Il Presidente designa il tecnico comunale chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. In caso di assenza del Presidente eletto, assume la presidenza il Vice Presidente, o in sua assenza, il membro che risulta più anziano in età, presente in Commissione.
 15. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
 16. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 21.
 17. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
 18. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

19. Il Presidente, sentita la Commissione può invitare a partecipare alla stessa, con sola funzione consultiva e senza diritto di voto, uno o più esperti con particolare competenza ed esperienza nella materia che viene trattata nella Commissione stessa; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire o di altri titoli abilitativi, o i loro delegati, o i loro progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
20. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. I pareri possono essere condizionati a modifiche progettuali o di altro tipo che non rivestano carattere sostanziale ed il cui controllo possa essere demandato agli organi tecnici comunali.
21. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario Comunale.
22. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
23. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

45.4. Commissione Locale per il Paesaggio.

1. Il Comune di Coazze esercita le funzioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale attraverso la Commissione Locale del Paesaggio, come normata dall'articolo 148 del D.Lgs. 42/2004, dalla L.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., istituita in forma associata con l'Unione dei Comuni Montani Val Sangone.
2. La Commissione esprime i pareri nel corso dei procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146 comma 7, 147 e 159 nonché:
 - parere vincolante in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree od immobili che nella prescrizione degli strumenti pianificatori comunali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale, ai sensi dell'art. 49 c. 15 della L.R. n. 56/1977;
 - parere, di livello endoprocedimentale e prodromico al parere vincolante della Soprintendenza, relativo alla procedura delle autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, ai sensi dell'art. 167 commi 4,5 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - pareri vincolanti su istanze di condono che ricadono in ambiti tutelati da vincolo paesaggistico.
3. La Commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla

tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

4. I componenti la Commissione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

45.4. Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica).

1. L'Organo tecnico di VIA o di VAS è la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della L.r. 40/1998 (cfr. D.Lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016) che possiede i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di Autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. All'Organo Tecnico compete l'istruttoria dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, nonché la partecipazione alla fase di revisione del Piano.
2. Il Comune esercita la funzione inerente l'Organo tecnico comunale autonomamente.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.

1. Non è prevista la modalità telematica di trasmissione e gestione delle pratiche edilizie. Nelle more dell'attivazione del servizio telematico, la trasmissione avviene in forma cartacea con annesso supporto informatico.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP.

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive agisce in maniera strettamente integrata con lo Sportello Unico per l'Edilizia.
2. Le pratiche edilizie relative alle attività produttive di competenza del SUAP sono istruite con la procedura prevista dal D.P.R. 160/2010 e da leggi e regolamenti regionali ed eventuali norme comunali.

Esse vengono recepite dal SUE tramite portale informatico, mentre la corrispondenza relativa viene inoltrata al SUAP tramite posta certificata. Le pratiche sono trasmesse al SUAP direttamente dal professionista progettista su piattaforma GISMASTER in dotazione al SUAP. Sono di competenza del SUAP

tutte le pratiche relative alle attività produttive, sono di competenza de SUE tutte le altre tipologie di pratiche edilizie.

CAPO II Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.

1. Il Comune disciplina le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della L. 241/1990 e dell'articolo 68 della L.r. 56/1977.
2. L'esercizio dei poteri di autotutela nei riguardi dei titoli edilizi è svolto nei rispetto delle modalità e delle garanzie previste al Capo IV bis della L. 241/1990 e s.m.i. L'esercizio delle attività istruttorie in autotutela deve avvenire entro 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio ritenuto illegittimo (ossia adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) previa verifica della sussistenza di ragioni di interesse pubblico e della necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Detto termine non si applica in caso di titolo rilasciato sulla base di false dichiarazioni.

Articolo 49 Certificato Urbanistico (CU) o Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU).

1. La richiesta del Certificato Urbanistico (CU) o del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il Certificato Urbanistico (CU) è rilasciato in 60 giorni, mentre il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) in 30 giorni. Il CU conserva validità per un anno dal rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.

1. Il Comune disciplina la proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001, in particolare l'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la

decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

- inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

2. La proroga è concessa qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale e viene valutata caso per caso dall'Amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

3. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.

1. Il Comune disciplina le modalità di sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977.
2. In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, qualora accertate da personale tecnico, il Sindaco può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista abilitato.
3. Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia, a firma del medesimo tecnico, che attesti le condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato.

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.

1. La quantificazione del contributo relativo ad oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione è oggetto dell'apposita *Tabella dei costi unitari degli Oneri di Urbanizzazione* approvata con D.C.C. n. 51 del 16/12/2010.

Articolo 53 Pareri preventivi.

1. Per progetti particolarmente complessi, il Comune può esprimere pareri preventivi o esercitare attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.

1. Si richiamano le disposizioni di cui alla L. 241/1990 e decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.

1. Si richiamano le vigenti disposizioni normative a carattere sovracomunale.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di indicare, con specifico provvedimento, procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della L.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).
2. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza ecc.

1. Nel caso di Permesso di costruire, il titolare deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso. I lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
2. Nel caso di SCIA in alternativa al Permesso di costruire, la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
3. Nel caso di CILA e SCIA la Comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
4. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del titolo abilitativo, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito del Comune.
6. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
7. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
8. E' comunque da intendersi richiamato quanto contenuto nella L. 241/90 e nel D.P.R. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori.

1. La Comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001, dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito del Comune.
2. Entro e non oltre quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del titolo abilitativo o i successori o aventi causa, presenta allo Sportello Unico per l'Edilizia, se dovuta, la Segnalazione Certificata ai sensi del D.P.R. 380/2001. In difetto, verranno applicate le sanzioni come disposte dall'autorità comunale competente ai sensi dell'Art 24 comm.3 del DPR 380/2001.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico.

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere. Il Comune può richiedere apposita cauzione a garanzia dei danni che possono essere conseguenti alle attività dei punti 1 e 2.
3. Il titolare dell'autorizzazione, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

1. Si richiamano le disposizioni di cui alla al D.Lgs. 152/2006, al titolo V, nella l.r. 30/2008 e D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori.

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica ed edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. Deve inoltre essere tenuta a disposizione la documentazione prescritta dal D.P.R. 380/01 art. 65 e s.m.i. ed ogni eventuale altra autorizzazione necessaria per il conseguimento dei titoli abilitativi a costruire.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello.

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a trasmettere al Comune dichiarazione dalla quale risulti la posizione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare, l'individuazione dei punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale, dei punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale può verificare quanto dichiarato.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, il Direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
5. Con separate istanze dovranno essere richieste le autorizzazioni per gli allacciamenti alle fognature pubbliche, alla rete dell'acquedotto e alle altre reti di servizi.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.

1. Il titolare del Permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere tinteggiate di verde, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00

m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali – il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
5. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
7. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. In caso di violazione delle norme del presente articolo l'Autorità comunale può ordinare la sospensione dei lavori.
9. Sono comunque richiamate le disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 65 Cartelli di cantiere.

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi del titolo abilitativo o della Comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.

Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1; ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.

2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni.

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze.

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui al D.P.R. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e L.r. 19/1999, articolo 6.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza

e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; i fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del titolo abilitativo, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
8. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme e le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008.
9. Per quanto in contrasto ovvero non disciplinato dal presente articolo si richiamano integralmente le disposizioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri deve essere eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008.
4. L'esecuzione di una bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
5. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. Per la disciplina dell'intera materia si richiama integralmente il regolamento manomissione suolo pubblico approvato con DCC n. 6 del 02/02/2016.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.

1. E' facoltà del Comune, sentita la Commissione Edilizia, consentire interventi di ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali

eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

- a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
- b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.

La richiesta di ricostruzione di cui al presente articolo dovrà essere presentata entro 12 mesi dalla data dell'evento che ne ha causato il crollo, con l'eccezione di eventuale ritardo motivato da provvedimenti giudiziari che avessero impedito o sospeso la disponibilità del bene, per i quali la richiesta può essere dilazionata di un periodo di tempo corrispondente.

Sono inoltre esclusi da tale limitazione temporale i fabbricati di originario impianto rurale o montano ricadenti in aree individuate dal P.R.G.C. '*Centri storici borgate*' e '*Antichi nuclei borgate di valore ambientale*' che abbiano subito crolli a causa della loro vetustà e comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G.C.

4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. Le costruzioni devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) la progettazione deve essere rispettosa delle esigenze di corretta esposizione e soleggiamento;
 - b) i materiali utilizzati negli interventi di recupero e di nuova costruzione non devono essere nocivi per la salute delle persone;
 - c) per tutti gli interventi di nuova costruzione, in cui siano presenti più di quattro abitazioni, deve essere realizzato, quale spazio comune, un locale per il

deposito biciclette, passeggini, sedie a ruote, ecc.; detto locale deve avere dimensioni proporzionate all'entità dell'intervento e comunque non inferiore a 6,00 m² e non superiori a 20,00 m². Detta superficie non rientra nei calcoli delle SUL.

- d) nei casi di installazione di nuovi impianti ascensore, anche in edifici esistenti, detti impianti sono soggetti alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. LL.PP. 14/06/89 n. 236.
 - e) nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero è possibile realizzare un secondo bagno con accesso direttamente dalla camera da letto.
6. Requisiti acustici degli edifici: la verifica dei requisiti acustici dell'edificio è richiesta, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti appositi locali, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
8. Negli interventi di:
- a) nuova costruzione;
 - b) ristrutturazione edilizia di edifici esistenti;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici;
 - e) nuova installazione di impianti termici, ristrutturazione degli stessi o sostituzione del generatore di calore;

devono essere rispettati tutti i requisiti e le cogenze previste e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per il contenimento energetico degli edifici.

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.

1. Il Comune disciplina i requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici con riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti.

73.1 Inserimento ambientale delle costruzioni.

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, si devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle

coperture con gli edifici circostanti (in particolare con quelli costituenti matrice storica) anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
6. Le coperture ed i volumi sporgenti dai tetti devono essere considerati elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse. Le canne dei camini e degli esalatori saranno opportunamente raggruppate e sistemate in modo da conferire loro ordine ed aspetto decoroso. Le sporgenze dei volumi tecnici (compresi vani scala ed ascensori) oltre le falde del tetto saranno consentite a condizione che siano esteticamente risolte in armonia con le altre linee del fabbricato.
7. Ove previsto dalle singole schede di area o, in alternativa, per il recupero dei fabbricati di origine rurale costruiti anteriormente al 1950 che conservano connotati della tradizione costruttiva locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico per i quali si intende mantenere fedelmente le peculiarità anche in seguito all'intervento edilizio programmato, si richiamano, quali linee guida e indirizzi per gli approfondimenti progettuali, i contenuti dei Manuali "*Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio - programma Leader Plus 2000-2006*" e "Riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali" – Programma Leader+ 2007-2013 – misura 323.3a redatti dal GAL Escartons e Valli Valdesi.
8. Le pavimentazioni ammesse nei Centri Storici sono unicamente quelle realizzate con "lose", ciottoli e massetti lapidei o cementizi, con esclusione di materiali non coerenti con il contesto.

73.2 Requisiti prestazionali degli edifici.

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere

adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
7. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di definire con apposito regolamento futuro i requisiti e i parametri prestazionali per gli edifici soggetti a 'flessibilità progettuale' in coerenza con il presente regolamento e con gli altri regolamenti locali, nonché con le norme edilizie di settore vigenti.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.

1. Il Comune, fatto salvo quanto già previsto dalle leggi nazionali e regionali in vigore, prevede incentivi tramite la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e

secondaria al fine di promuovere il recupero degli edifici esistenti nelle borgate montane.

L'incentivo riguarda in particolare tutti i fabbricati di origine rurale costruiti anteriormente al 1950 e situati a quota uguale o superiore ai 1000 m sul livello del mare. Le borgate interessate dalla misura sono elencate nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.5/2013 alla quale si rimanda.

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
2. Sono comunque richiamate le disposizioni normative di cui all'articolo 11 della L.r. 5/2010.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati l'altezza interna è misurata "sottotrave". In presenza di struttura portante lignea (travi di solaio, travi di tetto quali puntoni, colmi, dormienti, terzere, ecc.) con interasse non inferiore a metri 0,80, l'altezza interna è misurata all'estradosso della travatura ossia al tavolato di collegamento ai travi.
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
- c) per le costruzioni esistenti in aree Csc, Csb, Ranc e Ranb, nei casi di:
1. costruzioni esistenti alla data del 5/7/75;
 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 3. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o rurale e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie;

alle seguenti condizioni, se il tecnico professionista accerta che l'ambiente è sempre stato adibito ad una certa funzione abitativa (ad esempio cucina) e le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC non consentono di modificare gli orizzontamenti, la destinazione d'uso attuale può essere mantenuta anche se l'altezza interna è inferiore a quella minima prevista.

4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

77.1. Caratteri delle unità immobiliari: superfici dei locali.

1. Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a 14 m² per le prime quattro persone e 10 m² per ciascuna delle successive.
2. Ai fini delle verifiche del presente articolo si fa riferimento alla superficie utile netta (Sun).
3. Le stanze da letto per una persona devono avere una superficie minima di 9 m²; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di 14 m² e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 m² e, fatte salve le monocalere, di una stanza da letto di 14,00 m².
4. I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di 4,00 m². In ogni alloggio almeno un servizio igienico deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.
5. La superficie (Sun) degli alloggi monocalera, comprensiva dei servizi, per una sola persona, deve risultare non inferiore a 28,00 m², e per due persone, non inferiore a 38,00 m².

77.2 Caratteri delle unità immobiliari: aerazione e illuminazione.

1. Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta.
2. Le unità immobiliari a destinazione residenziale con superficie superiore a mq 70,00 devono preferibilmente godere di doppia aria, essendo a tale scopo provviste di aperture distribuite su fronti contrapposti o su fronti concorrenti formanti tra loro angolo non superiore a 90°.
3. Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e, comunque, la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.
4. I servizi igienici non forniti di apertura diretta verso l'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata in apposita canna di estrazione. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
5. I servizi igienici devono essere preceduti da un locale disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di mq 1,10 e lato minimo non inferiore a m 0,90, salvo il caso di secondo servizio ad uso esclusivo di stanza da letto.
6. Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche.
7. Il locale ingresso, con accesso da scala di uso comune, è considerato aerato direttamente.
8. Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o produttiva, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alle destinazioni d'uso, e giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario.

77.3. Locali dei piani seminterrati e sotterranei.

1. Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibiti alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi.
2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma, i locali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per usi non abitativi ammessi da particolari disposizioni di legge e previo specifico parere rilasciato dagli enti preposti. A tal fine è necessario che:
 - a) l'altezza e la superficie minima utile siano coerenti con gli indici previsti nelle specifiche destinazioni, comunque non inferiori a quanto precisato nei precedenti articoli 77 e 77.1;
 - b) le murature siano protette contro l'umidità del terreno mediante intercapedini di almeno cm 90 di luce libera e pavimento compatto ed impermeabile su sottostante vespaio aerato di altezza pari ad almeno m 0,30, o mediante altre soluzioni tecniche che garantiscano la non penetrabilità delle acque eventualmente presenti nel terreno;
 - c) esista aeroilluminazione diretta o condizionamento e illuminazione artificiale come stabilito dalla normativa vigente per le specifiche destinazioni;
 - d) lo scarico delle acque avvenga in collettori dotati di valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi tecnici adeguati alla funzione.
3. In deroga alle disposizioni del precedente comma 2, i locali in piano seminterrato possono essere destinati alla residenza quando ricorrano particolari esigenze tecniche per cui si deve provvedere con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità la cui idoneità deve essere certificata tramite autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dall' ASL competente. Inoltre detti locali in piano seminterrato, dovranno avere un lato completamente aperto su uno spazio libero e la quota media fuori terra dei medesimi dovrà essere superiore alla metà dell'altezza del piano stesso.
4. In caso di locali sotterranei sottostanti strade e marciapiedi deve risultare opportunamente protetto il solaio di copertura dei locali stessi.
5. Il Comune non risponderà di eventuali danni causati da infiltrazioni d'acqua o da umidità provenienti dal soprastante sedime pubblico.

77.4. Locali nel sottotetto.

1. Nei nuovi edifici l'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali da adibirsi ad usi abitativi o comunque ad usi diversi da deposito o sgombero, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli, tenuto conto che l'altezza minima di ciascuna parete non può essere inferiore a 1,80 m per i locali abitazione e 1,60 m per i locali accessori quali bagni, corridoi, disimpegni e ripostigli; l'altezza interna media non può essere inferiore a 2,70 m per i locali di

abitazione e 2,40 m per i locali accessori quali bagni, corridoi, disimpegni e ripostigli. Nei sottotetti di tipo abitabile è consentita la realizzazione di abbaini, finestre rase e terrazzini, disposti in asse rispetto alle bucatore presenti sui prospetti; devono risultare dimensionalmente limitati in base alle rispettive finalità di tipo igienico e/o funzionale e rientranti all'interno dell'altezza massima consentita. Per quanto riguarda gli abbaini, tale limite, è riconducibile al raggiungimento della superficie aeroilluminante stabilita dalla legge. Si dovrà comunque rispettare la dimensione media relativa agli abbaini già esistenti nell'ambito normativo considerato, prevedendo, laddove risultasse insufficiente un solo abbaino, la realizzazione di più abbaini. Il colmo dell'abbaino non deve essere complanare al colmo del tetto principale.

2. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono regolati dalle specifiche normative regionali di settore, se prevalenti rispetto alle presenti norme.
3. Nei locali sottotetto ad uso abitativo di cui ai precedenti punti 1 e 2, gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi.

77.5. Scale.

1. Le scale condominiali degli edifici plurifamiliari non possono avere larghezza delle rampe inferiore a 1,20 m e devono risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso.
2. Fatte salve norme prevalenti a carattere statale o regionale, le scale che collegano più di due piani di norma devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno o per mezzo di finestre o di torrioni di aerazione o lucernario nel tetto. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili ed è vietato realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l'aerazione dei locali contigui.
3. All'interno delle unità immobiliari, per utilizzo a carattere privato, sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore a m 0,80 per scale a rampe, e non inferiore a 1,30 m di diametro per scale a chiocciola.
4. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali vigono le specifiche norme di settore, nonché le scale secondarie di servizio.

77.6. Soppalchi.

1. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare $\frac{2}{3}$ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

2. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,10 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; (da considerarsi h media nel caso di soffitti non orizzontali, fermo restando che non è consentita, in alcun punto, un'altezza tra pavimento finito e l'intradosso del soffitto inferiore a 1,80 m);
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,00 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (N_p): come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V), anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul).
Nei centri storici è possibile realizzare soppalchi anche in assenza di residua Sul.
5. La realizzazione di soppalchi è onerosa salvo i casi previsti dall'Art. 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; ove non già computata, per il calcolo degli OO.UU dovrà essere computata l'intera volumetria del vano che ne origina la costruzione mentre, per il calcolo del Costo di Costruzione dovrà essere redatto computo metrico estimativo o tabella parametrica con aggiunta della nuova superficie utile realizzata.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui all'articolo 15 della L.r. 20/2009 e al Regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui alla Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).

CAPO II Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 80 Strade.

1. Le strade private sono normate al successivo articolo 125.
2. Le strade pubbliche e private ad uso pubblico sono oggetto di disciplina nelle Norme di attuazione del PRG vigente, prevalenti, cui si rimanda.
3. Le aree libere poste tra la sede stradale ed il filo di fabbricazione di edifici, recinzioni e muri di sostegno/contenimento, devono essere sistemate a verde, sede stradale o parcheggio pubblico, conformemente a quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G.C. vigente.
4. Come riportato nell'Art. 89 del presente Regolamento Edilizio, l'impegno alla realizzazione delle opere, dopo essere valutato positivamente dalla Giunta Comunale, dovrà avvenire con redazione di atto notarile di assoggettamento ad uso pubblico ed impegno ad una eventuale cessione senza indennizzo, a cura del proprietario frontista. La realizzazione delle opere dovrà essere avallata dalla presentazione di Polizza Fideiussoria e redatta sulla base di computo metrico estimativo.

Articolo 81 Portici.

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere:
 - dimensioni non inferiori a 2,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura (in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse);
 - accessibilità ai sensi della L. 13/89 e successivi decreti attuativi, assicurata da apposite rampe;
 - pavimentazione con requisiti di sicurezza (antisdrucchiolo) e di pulibilità;
 - percorsi complanari ai percorsi pedonali stradali (con dislivello massimo 0,20 m reso accessibile con apposite rampe).
2. Lo spazio porticato non deve estendersi su strade pubbliche aperte al traffico veicolare.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia e la Commissione Locale per il Paesaggio, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

5. Sotto i portici di nuova costruzione possono essere praticate, nel pavimento, aperture per l'illuminazione dei sotterranei, al livello del piano calpestabile del marciapiede e disposte in fregio alla parte percorribile del portico, chiuse con tamponamenti traslucidi pieni purché non sdruciolevoli e con caratteri di idoneità tipologica, strutturale, funzionale. Analoghe aperture possono essere inserite nel pavimento, purché munite di griglie calpestabili antitacco o tamponamenti pieni con gli stessi caratteri di idoneità, allo scopo di aerare e illuminare i sotterranei; tali aperture devono avere superficie inferiore a 0,50 m² e non ingombrare il percorso libero del porticato.

Articolo 82 Piste ciclabili.

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della L.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
3. La realizzazione delle piste ciclabili dovrà fare riferimento alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500.

Articolo 83 Aree per parcheggio.

1. Per la realizzazione delle aree a parcheggio si richiamano le disposizioni di cui alla L. 122/1989 e all'articolo 21 della nella L.r. 56/1977, nonché quanto previsto all'art. 34 delle NTA del PRGC.
2. In generale, nella progettazione e nella realizzazione di parcheggi a raso al servizio di insediamenti commerciali, terziari e residenziali, dovrà essere previsto l'uso di materiali e pavimentazioni drenanti o in alternativa in asfalto con idonee griglie di raccolta delle acqua meteoriche.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente Regolamento.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi.

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale

pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche (Il riferimento normativo è il testo del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503).

2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. In ogni caso i proprietari frontisti hanno l'obbligo di provvedere alla nettezza, allo sgombero della neve, ad evitare la formazione del ghiaccio e, nel caso di aree o manufatti privati di uso pubblico, alla manutenzione del marciapiede e dei manufatti di loro proprietà che eventualmente fossero inseriti nel marciapiede (chiusini, griglie, lucernari, ecc..).
4. Laddove su marciapiedi o passaggi pedonali esistenti siano stati realizzati manufatti che si configurano come ostacolo al passaggio di sedie a ruote, l'Amministrazione comunale adotterà tutti gli strumenti affinché tali ostacoli vengano rimossi, al fine di garantire il rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, a seguito di specifica analisi della viabilità pedonale esistente, la stessa, potrà imporre di allargare le sezioni dei marciapiedi, laddove la conseguente riduzione della sezione viaria non comporti aggravio alla circolazione e nel rispetto delle disposizioni del "Codice della Strada".
5. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
6. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
7. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
8. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse.

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,80 m e superiore a 6,00 m. La distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 6 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 3 m.
Per le zone industriali o artigianali è consentita un'ampiezza fino a 10 m; larghezze superiori verranno concesse per l'esecuzione anche dei marciapiedi nei casi di nuove strade private.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. L'arretramento deve essere comunque rispettato nel caso di nuova realizzazione o nel caso di demolizione totale e rifacimento di tutto il fronte della recinzione. Laddove non è possibile l'arretramento, è consentito in deroga installare cancelli carrabili con apertura automatizzata.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico.

1. L'installazione di chioschi, di edicole od altri manufatti similari, e di strutture fisse ad uso ristoro annesse ad esercizi pubblici da collocarsi su suolo pubblico per una permanenza a carattere continuativo è ammissibile, in forma precaria e, analogamente alle occupazioni temporanee, in coerenza con i disposti di cui ai punti 4, 5 e 6 del successivo articolo 88 ed in conformità al "Codice della Strada"

ed al suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel rispetto delle specifiche norme e regolamenti vigenti.

2. L'installazione di chioschi edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché sentito il parere della Commissione Edilizia ed ottenuto l'assenso della proprietà, con le eventuali condizioni da essa posta.
3. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
4. La realizzazione di dehors è disciplinata dallo specifico Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27.04.2016, al quale si rimanda.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo; nelle parti pedonali la pavimentazione deve essere antisdrucchiolevole tale da consentire il movimento delle sedie a ruote. La sistemazione e la manutenzione dei suoli privati, anche se gravati da servitù sia di parcheggio che di passaggio pubblico, è a carico dei proprietari.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del

servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

15. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria delle facciate, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia od urbanistica, il Comune ha facoltà di imporre il riordino dei tracciati delle condutture degli impianti elettrici, dell'illuminazione, del telefono, del gas, ecc.
16. Il Comune ha facoltà di imporre servitù di uso pubblico per il transito pedonale e/o veicolare in tutti i casi in cui si ravvisi l'opportunità ed il pubblico interesse. Le aree o i sedimi gravati da uso pubblico dovranno essere mantenuti liberi al fine di garantire il soddisfacimento della condizione necessaria. Tale imposizione dovrà avvenire con specifico atto pubblico, regolarmente trascritto.

Articolo 89 Recinzioni.

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105. In particolare, devono avere un aspetto sobrio e non contrastante con il contesto ambientale, e devono armonizzarsi con le recinzioni contigue, quando queste già rispondono ai suddetti requisiti. E' sempre vietato l'utilizzo di elementi estranei alla tipologia tradizionale, se non debitamente motivati in sede progettuale. E' vietato l'impiego di prefabbricati, copertine e capitelli in cls o altri materiali estranei al contesto.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale (come vietare la realizzazione di recinzioni cieche, limitare l'altezza delle zoccolature e comunque condizionare la tipologia e il posizionamento delle recinzioni), anche esigendo l'adeguamento di recinzioni, manufatti e alberature esistenti.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 2,50 m (esclusivamente ammessa per edifici industriali o agricoli e ove il carattere dell'ambiente lo richieda);
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,70 m sovrastato da reti, cancellate, grigliati o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,20 m;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m, piantate alla distanza stabilita dal Codice Civile, salvo che sia intercorso accordo con il vicino per la libera crescita delle siepi;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,50 m;
 - e) con staccionate in legno di altezza non superiore a 1,50 m.

4. Nelle aree di antica formazione (centri storici) o in quelle di pregio ambientale le parti di muratura delle recinzioni devono essere intonacate e tinteggiate; ove giustificato da preesistenze o dal contesto, la Commissione Edilizia può prescrivere l'uso delle pietre posate secondo la tipologia tradizionale del muro a "secco". La parte 'a giorno' può essere in staccionata di legno, in inferriata metallica a bacchette verticali o comunque a disegno semplice.
5. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
6. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli visibili dalle strade e dagli spazi pubblici sono materiali lapidei, mattoni pieni, muri intonacati, o anche 'a vista' purché di accurata fattura.
7. I materiali consentiti per le cancellate sono metallo (trattato e/o materiali in altra lega ed obbligatoriamente rifinito con coloritura di lunga durata e di minima emergenza rispetto all'intorno) nonché legno; nelle zone agricole, salvo diverse indicazioni di piani urbanistici esecutivi, sono ammesse reti in metallo rivestito in plastica verde, staccionate in legno e pali in legno o metallo.
8. Sono ammesse unicamente recinzioni con caratteristiche di precarietà, come palificate in legno o in profilati metallici e reti metalliche, senza cordoli continui, anche se interrati:
 - a) per la chiusura dei fondi coltivati nelle aree agricole normali e di salvaguardia;
 - b) per la recinzione di pertinenze residenziali in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o di inedificabilità o in aree agricole di salvaguardia e boscate;
 - c) per la chiusura di aree destinate dal PRG a servizi pubblici, nel qual caso il richiedente è tenuto a sottoscrivere un atto unilaterale di impegno alla rimozione e rinuncia al plusvalore per la recinzione.
9. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c), ed e) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
10. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
11. Ai fini del posizionamento delle recinzioni per le strade private a servizio di un fabbricato (con un massimo di tre unità abitative) devono essere realizzate sul limite della larghezza strada prevista di 3,50 m; per le strade private di accesso a più di tre unità abitative (larghezza 5,0 m) le recinzioni nei lotti edificabili devono prevedere l'arretramento utile per la costruzione di un marciapiede. Gli ingressi

carrabili dalle strade private devono avere un'area libera antistante per la fermata, realizzata con elementi di invito a squarcio, avente una base minore pari alla larghezza del cancello e la base maggiore aderente al ciglio stradale e lati inclinati di 45°. Particolari deroghe possono essere ammesse per situazioni in cui si dimostra l'oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente comma.

12. Le aree di arretramento delle recinzioni dovranno essere sistemate a verde e/o a marciapiede a cura del proprietario frontista. L'impegno, dopo essere stato valutato positivamente dalla Giunta Comunale, dovrà avvenire con redazione di atto notarile di assoggettamento ad uso pubblico ed impegno ad una eventuale cessione a senza indennizzo, a cura del proprietario frontista.
13. Nei casi di cui all'art. 73.1 comma 7, occorre fare riferimento al Manuale del GAL Escartons e Valli Valdesi, *'Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio - Riuso e progetto'* con specifico riferimento alla Parte Terza 'Sistemazione degli spazi esterni'. Sono in ogni caso da evitare inferriate, ringhiere e recinzioni con disegni "di fantasia" privi di riferimenti contestuali.
14. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
15. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Articolo 90 Numerazione civica.

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna, fatte salve esigenze di uniformità e di decoro negli ambiti di antica formazione come definiti dal PRGC.

5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi entro 15 giorni dall'avvenuta demolizione o rimozione.

CAPO III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Articolo 91 Aree verdi.

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
3. Gli alberi e gli arbusti siti sulla proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. Il Comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici secondo criteri coerenti ad un'immagine ambientale qualificata, in modo da creare, preferibilmente, spazi unitari ed articolati per specie omologhe, in rapporto con l'edificato e con le relative visuali prospettiche in armonia con il paesaggio circostante.
8. Il presente articolo si ritiene integrato dalle norme specifiche del PRG vigente in relazione ad indicazioni puntuali per le diverse parti del territorio, che prevalgono ove in contrasto.

Articolo 92 Parchi urbani.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente Regolamento.

Articolo 93 Orti urbani.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente Regolamento.

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale.

1. L'argomento è trattato all'interno del Regolamento di Polizia rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2012 al quale si rimanda integralmente.

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 8/2010 (*Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo*);
 - L.r. 12/2010 (*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*);
 - Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (*Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte"*).

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo.

1. Il comune disciplina la tutela del suolo e del sottosuolo all'interno delle Norme di Attuazione del PRGC alle quali si rimanda.
2. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della L.r. 22/1996, è regolato secondo quanto specificato con le "*Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi*" ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.
3. Il Comune disciplina, altresì, l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto specificato con le "*Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche*", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

CAPO IV Infrastrutture e reti tecnologiche

Articolo 97 Approvvigionamento idrico.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - D.Lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
 - L.r. 22/1996 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*);
 - Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
 - Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
 - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque.

1. Le acque piovane cadenti dal tetto dei fabbricati devono essere raccolte in grondaie e pluviali di ampiezza sufficiente ad immetterle in apposita rete che deve essere collegata alla canalizzazione stradale oppure, ove è possibile, essere convogliate in apposite vasche o invasi artificiali di raccolta, con duplice rete di distribuzione e di scarico, al fine del riutilizzo per uso irriguo, antincendio e simili. In mancanza di questi sistemi le acque meteoriche saranno scaricate entro pozzi perdenti in numero e dimensioni sufficienti a smaltire nel sottosuolo le massime precipitazioni meteoriche.
2. Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni normative:
 - Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - D.Lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
 - L.r. 13/1990 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
 - L.r. 48/1993 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e s.m.i.);
 - L.r. 6/2003 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
 - Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
 - Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. La gestione dei rifiuti è disciplinata al '*Regolamento gestione centro di conferimento rifiuti differenziati del comune di Coazze*', al quale si rimanda integralmente.
2. Sono comunque richiamate le e seguenti disposizioni normative:
 - D.Lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
 - *Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"*;
 - *Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.*

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 43/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*";
 - L.r. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
 - D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
 - D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 Distribuzione del gas.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
 - Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi

degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici.

1. Il rilascio del titolo edilizio abilitativo è subordinato, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, alla predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 comma 1ter del D.P.R. 380/2001).

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalla vigente normativa in materia di seguito richiamata:
 - Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
 - Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
 - Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010); - D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Articolo 104 Telecomunicazioni.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento.

CAPO V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.

1. Per il decoro e la manutenzione delle costruzioni si dovrà fare riferimento al Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2016.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.

1. Dovranno essere mantenuti e restaurati gli elementi architettonici di pregio, quali (comignoli, archi, affreschi, pitture, ecc.) che caratterizzano le facciate degli edifici;
2. Per quanto riguarda la tinteggiatura degli edifici, dovrà essere realizzata con colori tenui e compatibili con l'intorno ambientali e degli edifici circostanti.

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,20 m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c) essere scalabili;
 - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m, se posti a protezione di dislivelli superiori a m: 1,50.
2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: metallo, legno, materiali lapidei, muri intonacati, conformemente alle N.T.A. del P.R.G.C; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
3. Nei casi di cui all'art. 73.1 comma 7, occorre fare riferimento al Manuale del GAL Escartons e Valli Valdesi, '*Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio - Riuso e progetto*', con specifico riferimento alla Parte Terza "Balconate" e "Riuso e progetto parte 2°" "Balconate e loggiati".
4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali,

soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.

5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,00 m;
6. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Articolo 108 Allineamenti.

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
2. Nell'ambito del PRG sono individuati gli spazi pubblici nei quali è richiesta la obbligatoria conservazione o nuova costruzione di fronti unitari degli edifici, allineati in posizione definita; anche se non esplicitamente riportato nelle tavole di Piano Regolatore, il Sindaco può ordinare, per ottenere un migliore effetto funzionale o di decoro, nel quadro di un progetto complessivo di sistemazione di un'area pubblica ovvero nelle previsioni di strumenti urbanistici esecutivi, una rettifica degli allineamenti esistenti per una profondità non superiore a 5,00 m.
3. Se previsti, sono comunque da rispettare gli allineamenti individuati graficamente nelle tavole del PRGC ed eventualmente specificati nelle Norme di Attuazione.

Articolo 109 Piano del colore.

1. L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento. Eventuali piani per il colore, di arredo urbano, di ornato e simili che verranno adottati dall'Amministrazione Comunale saranno inserite nel presente Regolamento Edilizio.

Articolo 110 Coperture degli edifici.

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare sono disciplinati per le diverse zone normative del territorio all'interno delle NTA del PRGC.
4. Nei centri storici, in tutti gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale e per gli immobili di carattere storico artistico, gli interventi consentiti sulle coperture che si rendessero necessari per la sostituzione integrale della struttura, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) mantenimento rigoroso della pendenza di falda, delle caratteristiche tipologiche delle capriate di facciata, dell'attacco della muratura al tetto, (l'andamento della falda del tetto può essere variata qualora si riscontrino anomale pendenze);
 - b) mantenimento delle quote di imposta della grossa orditura fermo restando modeste traslazioni verticali (cordolo antisismico) nei due sensi atti a migliorare e regolarizzare lo svergolamento delle falde;
 - c) dimensionamento della struttura portante in funzione dei carichi accidentali previsti dalla normativa vigente;
 - d) evitare il trattamento delle superfici lignee esterne con vernici protettive coprenti e ricche di pigmenti colorati che possano alterare la colorazione e l'ossidazione naturale del legno;
 - e) il pacchetto di copertura formato da tavolato e materiale isolante dovrà essere limitato alla sola parte dell'edificio mantenendo la sporgenza del tetto con il manto di copertura a vista.
5. L'uso della lamiera è ammesso per i manti di copertura delle falde dei tetti, ove previsto nelle singole aree Urbanistiche identificate dal P.R.G.C., vincolando il rilascio del titolo abilitativo alle seguenti condizioni:
 - a) la lamiera dev'essere del tipo a coste prominenti, ossia con rilievo sufficientemente accentuato da attribuire un senso di corposità al materiale ammesso, altrimenti difficilmente accostabile con armonia alla ponderosità insita nelle altre componenti tipiche degli edifici tradizionali;
 - b) la lamiera dev'essere di colore grigio, con effetto cromatico simile a quello delle lose in pietra locale;"
 - c) la pendenza tradizionale delle falde del tetto oggetto d'intervento dev'essere mantenuta o, in caso di inopportuni ritocchi avvenuti in passato, ricondotta alla configurazione originaria. Per armonizzarsi convenientemente al contesto, soprattutto in mancanza di riferimenti accertabili, si deve privilegiare la

- correlazione della pendenza delle falde in fase di rifacimento a quella generalizzata delle falde dell'intorno;
- d) le sporgenze delle falde del tetto oggetto d'intervento devono riprendere fedelmente la conformazione originaria. Nei casi di rimaneggiamenti inappropriati, devono commisurarsi alla disposizione di quelle dei tetti limitrofi aventi il manto in lose;
 - e) la struttura portante dev'essere in legno e strutturalmente idonea a supportare una auspicabile prossima ricopertura in lose;
 - f) gli interventi da eseguirsi sui fabbricati rurali ricadenti entro il confine del Parco Alpi Cozie devono sottostare anche alle norme indicate nel Piano d'Area.
6. La progettazione di tutti gli interventi dovrà prevedere la sistemazione del terreno circostante, con adeguati elaborati grafici dello stato attuale e di quello modificato, conformemente alle locali condizioni orografiche, altimetriche e geologiche.
7. Gli abbaini dei tetti, recuperati con la L.r. 21/98, dovranno avere caratteristiche tipologiche tipiche piemontesi e risultare allineati con le sottostanti aperture, mentre eventuali terrazzini dovranno essere compresi all'interno delle falde di copertura. In ogni caso, non si dovrà interrompere la continuità del cornicione e gli abbaini dovranno risultare di altezza congruamente uguale o inferiore al colmo e non interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto.

Articolo 111 Illuminazione pubblica.

1. Gli impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati devono essere progettati e realizzati secondo criteri atti a ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico, in conformità alle disposizioni della normativa regionale vigente (L.r. 31/2000 e s.m.i.) e nel rispetto della normativa tecnica (*UNI 10819 -Luce e illuminazione – Impianti d'illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso*).

Articolo 112 Griglie ed intercapedini.

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. E' definita "bocca di lupo" l'intercapedine limitata in larghezza, al vano della finestra.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

L'intero sistema costruttivo delle intercapedini da realizzarsi su suolo pubblico, dovrà garantire la pubblica sicurezza per mezzo di idonei calcoli strutturali in relazione ai carichi sovrastanti.

3. Le intercapedini debbono avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza netta interna compresa fra 0,60 m e 1,50 m;
 - il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0.20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
5. L'uso delle intercapedini su suolo pubblico e di uso pubblico è gratuitamente esteso al Comune ed agli Enti e società che esercitano pubblici servizi. Questi possono disporre delle intercapedini per il passaggio di cavi e tubazioni, con le modalità e condizioni stabilite dal Comune. In dipendenza di ciò il Comune, gli Enti e le società suddette hanno piena facoltà di accedere alle intercapedini, attraverso il sotterraneo o apposite botole da praticarsi nei marciapiedi, ogni qualvolta sia necessario per l'esecuzione dei lavori e la sorveglianza del conduttore.
6. Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere realizzate aperture di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate posate all'interno della muratura.
7. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
8. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente sigillate.
9. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
10. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
11. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche, i pali e tutti gli apparati tecnici debbono risultare raggruppati in un'unica zona e debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate e in posizione tale da minimizzare l'impatto visivo. Essi devono essere collocati sulla falda di copertura, senza sporgenza dal perimetro del tetto, sul lato opposto alla pubblica via. Sono escluse le installazioni di facciata.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. In tutto il territorio comunale sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili su strada pubblica o prospettanti gli spazi di verde pubblico. L'installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli edifici, nei cavedi, negli spazi coperti non visibili dalla strada pubblica o non prospettanti gli spazi pubblici ed entro nicchie opportunamente schermate in modo da occultarne la vista. Sui prospetti principali sono consentiti gli scarichi degli impianti unici collocati all'interno dei vani, che devono essere coerentemente inseriti nel prospetto. E' ammessa l'installazione delle unità esterne su balconi o terrazze, non in sfondato, solo se appoggiate a terra o comunque con soluzioni che eliminino l'impatto visivo. Nel caso di facciate comprendenti più unità immobiliari, anche se posteriori, dovrà essere scelta la medesima ubicazione per tutte o quella più omogenea possibile.
6. Relativamente agli impianti di condizionamento si fa comunque riferimento a quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici.

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,00 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. Nel caso di aperture finestrate collocate ad altezze inferiori a quelle specificate è prescritto l'utilizzo di scuri interni, eventualmente integrato dalla realizzazione di inferriate metalliche di protezione (preferibilmente a bacchette verticali o comunque di disegno semplice) posizionate a filo muro.
3. In sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
5. Nei casi di cui all'art. 73.1 comma 7, occorre fare riferimento al Manuale del GAL, Escartons e Valli Valdesi '*Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio - Riuso e progetto*', con specifico riferimento alla Parte Terza "Aperture" e "Serramenti" e "Riuso e progetto parte 2a" "Le aperture" e "I serramenti".
6. Sono in ogni caso da evitare i serramenti con parti visibili in alluminio o altro metallo lucido/riflettente e gli scuri delle finestre con motivi intagliati a forma di cuore, di pino o altro, ecc...

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la

cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.


3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari.

1. L'installazione di impianti e cartelloni pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio e del codice della strada, ed inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche.
2. Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui al D.Lgs. 285/92 e al D.P.R. 495/1992.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno.

1. I muri di sostegno del terreno preesistente e di contenimento del terreno di riporto devono avere altezza non superiore a 2,00 m, di cui al massimo 0,80 m riferito alla porzione di muro con funzione di contenimento in conformità all'art 4.4 delle NTA, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito. Eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore a 2.00 metri.



2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate a meno che l'edificio sia realizzato con una parete cieca; in tal caso deve essere realizzata un'intercapedine larga almeno 1,00 m, in cui devono trovare sede gli opportuni drenaggi per l'allontanamento delle acque meteoriche e per impedirne l'infiltrazione del terreno a diretto contatto con le fondazioni e le strutture perimetrali dell'edificio.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, fatti salvi i casi di cui al comma seguente, devono essere realizzati con facciata in masselli di pietra a vista di profondità minima non inferiore a 0,10 m o in muratura di mattoni lavorati a vista; sono ammessi, in contesti privi di sistemazione in pietra o mattone, esclusi i centri storici e le aree circostanti degli edifici vincolati e purché con soluzioni adatte all'inserimento ambientale, muri in calcestruzzo con superficie trattata appositamente (intonaco rustico) o l'uso di materiali tradizionali prevalenti in altri muri limitrofi o muri "verdi" realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscano l'attecchimento e la manutenzione spontanea della vegetazione. Non sono ammessi i rivestimenti in pietra bugnati, ad "*opus incertum*" o in tessere rettangolari nonché la finitura delle superfici a vista in pietra artificiale. In caso interventi di ripristino o completamento di muri esistenti che presentino tipologie costruttive tradizionali, essa dovrà essere mantenuta anche nelle parti nuove.
16. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) ed e) di cui all'art. 89 comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L' Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o comunque, con l'impiego di vegetazione.
7. Nei casi di cui all'art. 73.1. comma 7, occorre fare riferimento al Manuale del GAL, Escartons e Valli Valdesi '*Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio - Riuso e progetto*', con specifico riferimento alla Parte Terza "Sistemazione degli spazi esterni". E' in ogni caso da evitare cemento a vista di grandi dimensioni e di forte impatto visivo.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici.

1. I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono individuati e soggetti alla disciplina del vigente piano urbanistico comunale ed alla normativa di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici.

1. Nel Comune di Coazze è presente l'Ossario dei caduti, presso la Borgata Forno. Ogni tipo di intervento sul manufatto dovrà essere autorizzato, oltre che dal Comune, anche dal Ministero della Difesa – Commissariato generale onoranze caduti in guerra.
2. Per tutti gli altri cimiteri, il Comune è dotato di "Piano regolatore cimiteriale" vigente ai sensi del DPR n.285/1999, cui si rimanda per la specifica disciplina.

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si attiene agli indirizzi per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, con riferimento alla L.n. 48/2017, con le modalità e gli atti previsti dalle specifiche casistiche, cui si rimanda.
2. Il Comune si riserva la possibilità predisporre una futura nuova regolamentazione in merito.

CAPO VI Elementi costruttivi

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si richiama a tal proposito quanto disciplinato dalla L. 13/89 e s.m.i.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari.

1. Le serre solari sono elementi architettonici complessi utili alla captazione diretta dell'energia solare ed accumulo di calore in regime di funzionamento invernale dell'edificio costituite da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante.
2. Le serre solari, nel caso di edifici esistenti e di nuova costruzione, sono escluse dai computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura a condizione che il volume non sia superiore al 10% della volumetria esistente o approvata. Per volumetria esistente o approvata si intende il volume lordo climatizzato dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
3. Non sono considerate serre ai sensi del presente articolo:
 - a) le attrezzature mobili stagionali tipo "tunnel" poste su aree verdi in piena terra, costituite da elementi smontabili, privi di zoccolature in muratura e/o qualsivoglia elemento di fondazione; dette attrezzature possono essere realizzate esclusivamente su terreni con pendenza inferiore al 20%, con adeguati scoli delle acque meteoriche atti ad evitare erosioni e per un rapporto di copertura non superiore al 10% del terreno, fatti salvi i limiti di codice civile;
 - b) le serre fisse agricole, che devono rispettare i parametri urbanistici ed edilizi per le attrezzature agricole previste nell'area in cui si collocano.
4. Sono comunque da intendersi richiamati i contenuti della Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (*Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari*) ed i relativi Allegati.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.

1. La collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore e simili) sulle coperture è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di

caratteri architettonico-ambientali riconosciuti dal P.R.G. o da norme regionali e statali.

2. Nei Centri Storici (centro e borgate) è preferibile non installare detti impianti sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione qualora:
 - siano posizionati su coperture piane e non siano visibili dal piano stradale sottostante;
 - siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, in modo tale che la loro presenza non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. A tal fine gli impianti devono essere collocati in adiacenza alla copertura inclinata o meglio integrati in essa;
 - la colorazione dei pannelli sia analoga a quella del materiale della copertura.
3. Nel caso di installazioni su tetto a falda, non sono comunque ammesse installazioni di collettori solari con orientamenti e inclinazioni diversi dall'inclinazione e orientamento della falda. Non sono, inoltre, ammessi bollitori o altri componenti ad eccezione dei pannelli solari. I serbatoi di accumulo annessi a tali impianti devono preferibilmente essere posizionati all'interno degli edifici.
4. Sono comunque da intendersi richiamati i contenuti della Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (*Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari*) ed i relativi Allegati.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali.

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono, ove è possibile, convogliare le acque meteoriche in apposite vasche o invasi artificiali di raccolta, con duplice rete di distribuzione e di scarico, al fine del riutilizzo per uso irriguo, antincendio e simili. E' vietato immettere acque meteoriche nei collettori fognari per acque nere. L'eventuale immissione delle acque meteoriche stesse nei collettori per acque bianche (o miste) è ammessa previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore. Non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico ove possibile.

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura, qualora sia stato autorizzato.
7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
8. Nei casi di cui all'art. 73.1. comma 7, occorre fare riferimento al Manuale del GAL, Escartons e Valli Valdesi '*Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio - Riuso e progetto*', con specifico riferimento alla Parte Terza "Tetto" e "Riuso e progetto parte 2a" "il tetto".

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe.

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se il Comune la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 9.
3. Le strade private a servizio di insediamenti residenziali con oltre 20 famiglie devono avere larghezza minima di 9,00 m, oltre i marciapiedi di 1,50 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra, in cui possa essere inscritto un cerchio con diametro minimo di 15,00 m, tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private al servizio di insediamenti da 6 a 20 famiglie, devono avere larghezza minima da 7,00 a 9,00 m (compresi eventuali marciapiedi e parcheggi).

5. Le strade private a servizio di residenze da 2 sino a 6 unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. Possono essere chiuse all'imbocco della pubblica via garantendo la distanza minima prevista per i passi carrabili di cui all'art. 86 del presente Regolamento.
6. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
7. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
8. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
9. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 10 lx (lux) sul piano stradale.
10. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
11. Gli accessi carrai, le recinzioni ed i muri di sostegno/contenimento e le nuove costruzioni in fregio a strade private non sono soggetti agli arretramenti previsti ai precedenti articoli, per un massimo di tre unità abitative; più di tre unità abitative si deve prevedere oltre la larghezza della strada la costruzione di un marciapiede, fatto salvo quanto diversamente prescritto in P.R.G.C. (es. previsione di ampliamento di viabilità esistente, nuova viabilità, ecc.).
12. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
13. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
14. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 2,80 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

- b) 4,50 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,00 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,00 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
15. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
- a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
16. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
17. In particolare, nelle nuove costruzioni i percorsi di collegamento tra i percorsi pedonali pubblici e le parti comuni interne dell'edificio devono:
- a) essere realizzati con rampe pedonali o interne alle costruzioni, che rispettino le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b) avere percorsi con un andamento preferibilmente rettilineo, privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote;
 - c) avere rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote, ove il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile.
18. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
19. Le rampe carrabili dovranno essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi, cfr.: D.M. 1 febbraio 1986. Per le rampe pedonali dovranno essere rispettate le prescrizioni dei: D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

Le intercapedini, le griglie e canalizzazioni sono disciplinate all'art.112 del presente Regolamento.

Articolo 128 Recinzioni.

Le recinzioni sono disciplinate all'art.89 del presente Regolamento.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici.

I contenuti del presente articolo sono disciplinati all'interno delle NTA del PRGC.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza.

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi elementi di arredo costituiti da piccoli manufatti leggeri con funzioni accessorie e di servizio, non destinati alla

permanenza di persone. I suddetti manufatti dovranno avere caratteri di precarietà costruttiva, di temporaneità di installazione e di facile amovibilità e pertanto dovranno essere privi di qualsiasi fondazione stabile.

130.1 Manufatti leggeri.

1. Sono considerati manufatti leggeri di cui al punto precedente le seguenti strutture:
 - a) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; i barbecue dovranno essere posti ad una distanza di almeno 3,00 m dal confine di proprietà e almeno 10,00 m da pareti finestrate di altre proprietà;
 - b) modesti manufatti per ricovero di animali domestici o da cortile;
 - c) i gazebo da giardino, destinati ad uso stagionale e atti a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto, costituiti da struttura leggera in metallo o legno (con dimensione dei montanti non superiore a 15 cm di lato), copertura in tela o cannicciato, completamente aperti su tutti i lati, con altezza al colmo non superiore a 3,00 m e superficie non superiore a 15,00 m²; tali manufatti dovranno essere posti ad una distanza di almeno 3,00 m dalle finestre di locali abitabili ed essere privi di pavimentazioni continue o altre opere murarie;
 - d) i pergolati costituiti da struttura composta da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo (con dimensione non superiore a 10 cm di lato), atti a consentire unicamente il sostegno di piante rampicanti; dimensioni massime ammesse: altezza 3,00 m, superficie 10 mq; le pareti laterali non potranno essere chiuse, neppure con elementi a graticcio,
 - e) casette in legno aventi superficie lorda massima pari a 6 m² e altezza massima di 2,50 m;
 - f) le attrezzature mobili stagionali, serre, in piena terra, costituite da elementi smontabili;
 - g) tettoie per il deposito di legna costituite da struttura verticale ed orizzontale (con dimensioni non superiore a cm 15 per lato), con copertura in materiale amovibile, aperta su tutti i lati, avente altezza al colmo non superiore a 2,50 m e una superficie coperta massima di 15 m²; tali manufatti dovranno essere di pertinenza degli edifici residenziali nel numero di uno per ogni unità abitativa su area di proprietà o in diritto di uso esclusivo; nei condomini, sulle aree scoperte non assegnate in uso esclusivo a singole unità immobiliari è ammesso un solo manufatto. In ogni caso i predetti manufatti dovranno rispettare le distanze dai confini prescritte dal Codice Civile;
 - h) le aree di compostaggio domestico, valutando con attenzione la scelta del luogo tenendo conto che vi sia la disponibilità di un'area adeguata in funzione della modalità operativa scelta e che il cumulo non infastidisca i confinanti o che, comunque, non costituisca un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta.
2. L'esecuzione delle sopraindicate costruzioni in immobili inseriti in aree tutelate comprese nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, saranno sempre soggette

a specifica preventiva Autorizzazione Paesaggistica.

3. Le opere di cui ai punti c), d), e), f), g) e h) del presente articolo, dovranno rispettare la distanza dai confini pari a 3,00 m e 5,00 m dalle pubbliche vie oltre, in caso di fascia di rispetto superiore, ad ottenere eventuali nulla-osta alla realizzazione da parte degli enti proprietari della viabilità; eventuali deroghe alle distanze private, potranno avvenire tramite atto notorio di assenso da parte della proprietà confinante e sottoscrizione degli elaborati progettuali.
4. La realizzazione dei manufatti di cui al punto precedente, ad esclusione di quelli classificati per legge in Attività edilizia libera, sono subordinati a procedimenti edilizi con asseverazione da parte di tecnico abilitato (CILA; SCIA o equivalenti) e nel rispetto delle norme tecniche di settore.

Articolo 131 Piscine.

1. Le piscine di pertinenza degli edifici residenziali, ove non specificato dalle Norme di Attuazione del PRGC, sono disciplinate in base alle seguenti indicazioni:
 - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - nelle zone di versante, al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per migliorarne l'inserimento nei profili naturali del terreno.
 - la pavimentazione a bordo piscina non potrà avere una larghezza superiore a 1,50 m misurata dal bordo della vasca; sono comunque ammesse superfici pavimentate di maggiori dimensioni purché realizzate con materiali naturali e permeabili (es legno);
 - la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a 2,00 m;
 - le piscine potranno essere coperte con strutture a carattere temporaneo e/o amovibili limitatamente allo specchio d'acqua, di altezza non superiore a 2 m, realizzate con uso di materiali trasparenti o traslucidi e strutture in metallo;
 - il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.
2. Le piscine di pertinenza di attività agrituristiche e/o turistico ricettive, devono rispettare le norme regionali di settore di cui al D.P.G.R. n.9/R/2017 (*Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento*) e il Regolamento Regionale n. 1/R/2016 (*Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare*), cui si rimanda.

3. Le piscine sono considerate superfici impermeabili ai fini della prevenzione del rischio idraulico e dell'impermeabilizzazione del suolo.
4. La realizzazione e la trasformazione delle piscine è soggetta all'ottenimento dei pertinenti titoli abilitativi edilizi.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici.

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
5. Si definiscono 'verande' le strutture di protezione costituite da pareti vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante, poste a chiusura verticale o tamponamento verticale di manufatti esistenti (es. pilastri, setti, vuoti murari, balconi, terrazzi, ecc.). Tali manufatti devono risultare coerenti alla situazione edilizia esistente, essere conformi alle prescrizioni del P.R.G.C. e racchiudere una superficie di pavimento non superiore al 30% della SUL dell'unità immobiliare di riferimento.
6. Per la realizzazione delle verande devono essere osservati i seguenti requisiti:
 - a) la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla struttura/serra non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della struttura/serra apribile verso l'esterno non inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della struttura in oggetto e di tutti i locali che si aprono sulla medesima;
 - b) i locali accessori che si aprono sulle strutture/serre devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi devono essere installati apparecchi a fiamma libera;
 - c) non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la struttura/serra e i locali interni che su essa si affacciano;
 - d) qualora siano presenti all'interno delle strutture tubazioni di distribuzione del gas metano, a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la struttura/serra deve essere resa direttamente e/o permanentemente comunicante con l'esterno

mediante una apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie del pavimento della struttura/serra con un minimo di mq. 0,2; tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della struttura/serra separato dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione;

- e) nel caso di interventi su edifici plurifamiliari o condominiali previa presentazione di un progetto unitario di tutti gli ambiti di installazione al quale progetto ogni successivo intervento sarà tenuto a uniformarsi, così come dovrà risultare dalla deliberazione da parte dell'assemblea condominiale o, in assenza di condominio, dalla totalità dei proprietari.
 - f) la realizzazione di tali strutture può essere prevista sia sugli edifici esistenti sia nei progetti di nuovi edifici, ferme restando le opportune verifiche parametriche.
 - g) le verande non possono realizzarsi sugli affacci pubblici e/o sulla facciata principale dell'edificio.
7. Le verande sono da considerarsi a tutti gli effetti come ampliamento delle Unità immobiliari, pertanto dovranno essere rispettati tutti i parametri edilizi previsti dal vigente Regolamento Edilizio e dalle Norme Tecniche di Attuazione; Oltre i casi esclusi dall'art. 17 del D.P.R. 380/2001, per la realizzazione di verande dovrà essere corrisposto al Comune il Contributo di Costruzione.

TITOLO IV Vigilanza e sistemi di controllo

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della L.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.

1. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi ed alle costruzioni esistenti.
3. I funzionari preposti a tali compiti sono tenuti a redigere i verbali di accertamento delle violazioni, a trasmetterli nei casi previsti dalla legge all'Autorità Giudiziaria, al Presidente della Giunta Provinciale e al Sindaco, il quale, esperiti gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari tramite l'ufficio tecnico comunale, dispone gli atti conseguenti nei termini stabiliti dalle leggi.

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio

comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della L.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V Norme transitorie

Articolo 136 Aggiornamento del Regolamento edilizio.

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.r. 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento.

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

ALLEGATO A

Il presente Allegato A riporta gli articoli del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. 37 del 21/11/2013 che, anche a seguito dell'adeguamento al Modello regionale approvato con D.C.R. n.347-45856 del 28/11/2017 rimarranno in vigore fino ad approvazione di un nuovo Piano Regolatore e della Variante Generale al Piano evidente.

Ai sensi dell'art. 137 (Disposizioni transitorie), infatti, fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della Lr. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLI SOSTITUTIVI DELLA PARTE PRIMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO EDILIZIO, FINO AD APPROVAZIONE DI NUOVO P.R.G.C. O VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C.

PARAMETRI E INDICI URBANISTICI E EDILIZI

(Ex Artt. 13-27 del Regolamento Comunale D.C.R. 548-9691/1999)


Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf).

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'intradosso dell'ultimo solaio, piano o inclinato - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; elementi emergenti quali parapetti chiusi o semiaperti, timpani, aggetti decorativi, ecc. realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
L'altezza massima di un edificio non può superare i limiti fissati dal P.R.G.C., ad eccezione dei volumi tecnici (così come definiti nella circolare Min. LL.PP. n.2474 del 31/01/1973 "definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici" e delle costruzioni speciali (silos per l'agricoltura, cabine, tralicci elettrici e simili) purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o praticabile – ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o praticabili - con esclusione dei volumi tecnici.
A tal fine si specifica quanto segue:


- a) sono considerati abitabili, pertanto computati nel calcolo del volume dell'edificio, i sottotetti che verificano tutti i requisiti di igiene salubrit , altezza e aeroilluminazione;
 - b) sono considerati praticabili, e pertanto computati nel calcolo del volume della costruzione, tutti i sottotetti che anche se privi dei requisiti di cui sopra, siano accessibili mediante scala fissa o accessibili da altri locali dello stesso piano, essi dovranno essere privi di qualsiasi impianto di riscaldamento e dovranno essere separati fisicamente dai locali abitabili, gli elementi di separazione (porte, pareti, soffitti) dovranno essere dotati di isolamento a norma di legge;
 - c) non sono considerati abitabili i sottotetti privi dei requisiti di cui al punto a), e non sono considerati praticabili i sottotetti che anche se accessibili mediante scala fissa o accessibili da altri locali dello stesso piano, posseggono un'altezza media inferiore a mt 2,00, e che siano privi di balconi, terrazzini e aperture sui prospetti. I sottotetti che non risultano abitabili e/o praticabili, devono essere privi di aperture sui prospetti, fatta eccezione all'installazione di eventuali velux, che dovranno rispettare il rapporto tra apertura e superficie del pavimento del locale inferiore ad 1/20.
I sottotetti non abitabili e non praticabili non verranno computati nel calcolo del volume.
4. Il filo di gronda   dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto pi  basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra   rappresentata da una linea virtuale.
 5. La linea di spiccato   data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore con la superficie della facciata della costruzione; sono escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilit  privata di accesso ai piani interrati, di larghezza di facciata massima di m. 4 estendibile fino ad un quarto del perimetro fuori terra del fabbricato, con un massimo complessivo di 12 metri.
 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante,   convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto pi  basso della linea di spiccato   l'altezza di ciascun fronte.
 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse:
 - le opere di natura tecnica che   necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
 - i maggiori spessori dei solai, compresi quelli di copertura, fino al valore di cm. 15 per solaio, oltre lo spessore ordinario di cm. 30, conseguenti all'adozione di misure di isolamento acustico e/o impiantistico e/o strutturali opportunamente documentate in sede di presentazione dei progetti (fermo restando il rispetto delle verifiche riguardanti le distanze e i parametri igienico sanitari minimi di legge);
 - le porzioni di edificio poste al primo livello interrato lasciate fuori terra, costituenti fronti liberi per l'accesso pedonale o carraio a locali interrati o parzialmente interrati, ove nel complesso non interessino pi  di un lato dello stesso fabbricato o, nel caso in cui

interessino più lati, in misura non superiore ad un terzo del perimetro della sagoma del piano interrato. Le rampe così come definite dall'art. 51, anche se adiacenti al perimetro del fabbricato, sono escluse da tale verifica.

SCHEMA A:



SCHEMA B:



Art. 13.1 Sottotetti.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Edilizio, i sottotetti si distinguono in:
 - Sottotetto di tipo A1 quando si verificano tutti i seguenti requisiti:
 - altezza media interna non superiore a m 2.00;
 - assenza di scala fissa di collegamento;
 - assenza di aperture sui prospetti o abbaini.

- Sottotetto di tipo A2 quando oltre al requisito dell'altezza media interna non superiore a m 2.00, è presente anche solo uno dei seguenti requisiti:
presenza di scala fissa di collegamento;
presenza di aperture sui prospetti o abbaini.

Nei sottotetti di tipo A1 e A2 non è consentita la realizzazione di locali con altezza media (netta interna) pari o maggiore a m 2,70 da misurarsi con le modalità definite all'art. 36.

- Sottotetto di tipo B quando: l'altezza media interna è superiore a m 2.00.

L'altezza media (netta interna) dei sottotetti va calcolata dividendo il volume complessivo interno del sottotetto per la superficie complessiva interna del medesimo.

Il volume complessivo interno del sottotetto non comprende il volume interno degli abbaini (volume fuoriuscente dalla falda) se il rapporto tra la superficie in pianta delle falde degli abbaini e la superficie in pianta delle falde della copertura (entrambi considerate in proiezione orizzontale) risulta inferiore a 1/8.

Nei sottotetti di tipo B il calcolo della volumetria va effettuato con le modalità stabilite all'art.20 comprendendo anche la volumetria degli abbaini.

I locali sottotetto, accessibili da locali di tipo B, privi di aperture su prospetti (fatta salva la sola apertura di ispezione di superficie inferiore o uguale a mq 1,50) e con altezza media interna non superiore a m 2.00, sono da ricondursi categoria A1.

Art. 14 Altezza della costruzione (H).

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.
2. Per particolari tipi di costruzioni, quali serbatoti d'acqua, silos, antenne, tralicci, ecc. – non misurabili secondo il comma 1 del precedente art. 13 – l'altezza in metri [m], è la misura massima assoluta riferita a qualsiasi punto del manufatto.
3. Nel caso di edifici a gradoni o piani sfalsati il computo dell'altezza è la somma delle altezze di facciata dei singoli piani.

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np).

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti

dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori (salvo deroghe prevista dalla L.R. n.13/1989 e s.m.i.), comprese le scale sospese.

La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Art. 16.1 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).

1. Fatte salve ulteriori specifiche definite dal presente regolamento, da norme dettagliate di settore e dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., si stabiliscono le seguenti distanze:
 - a) distanza tra filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D): m 10,00;
 - b) distanza tra filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc): m 5,00;

Nel caso di costruzioni interrato (come definite dall'art. 27 bis), esse sono consentite a confine.

- c) distanza tra filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (DS): come definite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.), e con un minimo assoluto di m 7,50, salvo

minori distanze previste espressamente dalle N.T.A. del P.R.G.C. vigente. Nel caso si addivenisse alla cessione di aree fronte strada da adibirsi a parcheggio pubblico, la distanza minima da rispettare, della costruzione dal nuovo confine, è fissata in m 5,00. Fanno eccezione le rampe di accesso agli interrati e le recinzioni specificatamente normate ai successivi artt. 51 e 52.

Nel caso di costruzioni interrato, esse sono consentite a confine con una distanza della carreggiata esistente o dalla viabilità in progetto di P.R.G.C. di m 3,00.

- d) distanza tra pareti finestrate e non finestrate delle costruzioni (Df) come definita dall'art. 9 comma 2 del D.M. 1444/68.
2. In nessun caso potranno essere presenti pareti fra loro frontistanti, appartenenti a unità immobiliari diverse all'interno dello stesso fabbricato, ad una distanza inferiore a m 3.00 (es. tipologie a schiera o accorpate).
 3. La distanza minima dai confini può essere derogata previo l'assenso dei confinanti da formalizzarsi con atto notarile registrato all'ufficio del registro e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Non è necessario atto notarile, ma semplice atto di notorietà e firma degli elaborati di progetto, per la realizzazione di isolamento a "cappotto" per uno spessore sino a 20 cm, di edifici esistenti a distanze inferiori alle distanze minime dai confini (5 m o altre definite per ogni singola scheda d'intervento), per incrementare le prestazioni energetiche degli edifici, ai sensi del D. Lgs. 115/2008; se l'edificio è alla distanza minima dai confini non è richiesto l'assenso dei confinanti per la realizzazione della cappottatura.
Non è necessario atto notarile ma semplice atto di notorietà e firma degli elaborati di progetto per interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti.

Art. 16.2 Criteri di verifica del rispetto di quanto previsto dal D.M. 1444/68 all'art. 9 punto 2 in merito alle distanze tra edifici con pareti finestrate.

1. Il Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 all'art. 9, "Limiti di distanza tra i fabbricati", al punto 2) recita: Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
2. La verifica del rispetto delle distanze tra fabbricati ai sensi dell'art.9, punto 2), del D.M. 1444/1968 deve essere effettuata dal tecnico progettista al momento della redazione del progetto.
3. Fatte salve le eccezioni e precisazioni di cui al comma successivo, si considerano pareti finestrate tutte quelle che presentino finestre e/o porte-finestre aventi le caratteristiche di veduta o affaccio come definite dal C.C. art.900 e seguenti. Si considerano pareti finestrate, ai fini delle distanze, anche balconi e terrazzi, se aggettanti più di m 1,50.
4. Non costituiscono invece pareti finestrate:

- a) le pareti che presentino solo porte cieche di ingresso (comprese le porte di accesso alle autorimesse), cantine od altri locali per i quali non è richiesta la ventilazione naturale diretta e che potrebbero pertanto essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna forma di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti in materia;
 - b) le pareti che presentino solo porte cieche di ingresso alle autorimesse;
 - c) le pareti prive di aperture;
 - d) le pareti contigue e frontistanti di unico edificio;
 - e) le pareti dotate unicamente di luci;
 - f) le pareti dei manufatti di altezza massima non superiore a 1.20 m e i vani tecnici.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica potrà essere ammesso il mantenimento delle distanze preesistenti, anche se inferiori a quelle minime, sempre che l'intervento non comporti peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'area. Resta ferma la possibilità di riduzione di dette distanze fino al minimo ammesso quando dette distanze siano superiori.
6. Non costituiscono volume della costruzione, soggette alla verifica delle distanze, le scale esterne con una larghezza e altezza del pianerottolo d'arrivo per non più di 1,20 m; nonché le scale di accesso ai cortili e spazi a verde all'interno del lotto di proprietà collocate per superare i dislivelli dei terreni di proprietà.

Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc).

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, le scale sospese, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione, gli spazi coperti destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al posizionamento dei pannelli fotovoltaici.

Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul).

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile, sottotetto praticabile, delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi.

3. Sono escluse (fermo restando il rispetto delle verifiche riguardanti le distanze e i parametri igienico sanitari minimi di legge) le superfici relative:
- a) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, cabine elettriche, ecc.);
 - b) b bis) ai vani scala per nuove costruzioni, in piano interrato e seminterrato, di uso esclusivo quando essi siano al servizio di una unica unità immobiliare;
 - c) alle intercapedini con larghezza massima di m 1,50;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi con pareti estese a non più di 2/3 del loro perimetro;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni se necessari per il raggiungimento dello standard urbanistico minimo richiesto (scheda n.34.2 delle N.T.A. del P.R.G.C.) adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali interrati destinati a cantina se ricadenti all'interno della superficie coperta e comunque rientranti nella maggiorazione del 30% della superficie coperta. Gli spazi destinati a locali cantina non dovranno superare il 50% della superficie coperta dell'edificio e fino ad una superficie massima di pavimento (comprensiva di corridoi e locali di sgombero comuni) complessiva di mq. 50 qualora fuoriescano dalla proiezione verticale dei fuori terra costituenti superficie coperta;
 - g) ai cavedi, ai locali sottotetto non abitabili o non praticabili;
 - h) ai maggiori spessori dei muri di ambito degli edifici, oltre il valore di 30 cm, fino ad un massimo di ulteriori 25 cm, finalizzati all'incremento dell'inerzia termica o al rispetto della normativa antisismica;
 - i) alle strutture presso statiche utilizzate in modo temporaneo per la protezione stagionale dei campi da gioco;
 - j) le serre come definite e disciplinate all'art. 58 bis del presente Regolamento;
 - k) gli spazi comuni destinati a ricovero biciclette, passeggini, sedie a ruote, di cui all'art. 31, comma 5 lettera d) del presente Regolamento.

Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun).

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20 Volume della costruzione – da utilizzarsi per nuove costruzioni (V).

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore, si precisa che la controsoffittatura non è da considerarsi un solaio.
Non sono considerati nel computo dell'altezza di cui sopra, i maggiori spessori dei solai, superiori a cm. 30, e fino ad un massimo di cm. 15, necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o inerzia termica degli edifici.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o praticabile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura. Nel calcolo dell'altezza di cui sopra, non sono da computare i maggiori spessori dei solai, eccedenti i 30 cm, e fino ad un massimo di 25 cm.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.
4. 3 bis) La modificazione del tetto di un fabbricato che comporti aumento della superficie ed aumento della volumetria dei vani sottostanti (un tetto "a padiglione" trasformato in "tetto a due falde"), integra nuova costruzione modificando la cubatura del fabbricato e pertanto deve rispettare il distacco minimo previsto dalle norme del Piano Regolatore; non si ha aumento di volumetria dove l'intervento non va a modificare le altezze di gronda e di colmo e le linee di pendenza delle falde, tranne limitati incrementi non superiori a 50 cm esclusivamente per adeguamenti statici a norma delle leggi vigenti in materia antisismica.

Art. 20.1 Volume della costruzione - da utilizzarsi per il calcolo del volume di edifici esistenti (ristrutturazioni, ampliamenti e accertamenti di conformità) (Ve).

1. Il volume o cubatura degli edifici esistenti è dato dal prodotto della superficie utile lorda (S.U.L.) per l'altezza dell'edificio stesso.
H edificio = rapporto tra la superficie delle facciate emergenti dal piano naturale di campagna del terreno e fino all'estradosso dell'ultimo solaio abitabile (e, se sono stati effettuati scavi, dal piano risultante dopo l'esecuzione dei medesimi) e lo sviluppo lineare delle facciate stesse misurato lungo il perimetro della figura geometrica determinata dalla superficie coperta dell'edificio, sommando la volumetria dei locali racchiusa nell'estradosso del manto di copertura dei vani abitabili e agibili.
Per il calcolo degli ampliamenti devono essere utilizzati gli stessi parametri previsti per il calcolo della cubatura di edifici esistenti sopra indicato (inclusendo pertanto vani scala chiusi e locali accessori).

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf).

1. È l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici

generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 22 Superficie territoriale (St).

1. È l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 23 Rapporto di copertura (Rc).

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale (%), tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabile la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf).

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m²]/[m²].

Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut).

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m²]/[m²].

Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If).

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m³]/[m²].

Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It).

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m³]/[m²].

Art. 27.1 Interrati.

1. Definizione interrato:

Sono considerate interrate le costruzioni o i piani di una costruzione, solo se realizzati al di sotto del piano di campagna a sistemazione avvenuta, rispettando il limite del riporto di terreno fissato a cm 120 (scheda n.4.4 delle N.T.A. del P.R.G.C. e Art. 43 del vigente RE). Per tutte le destinazioni ammesse, è consentita la realizzazione di locali interrati aventi superficie non maggiore al 30% della superficie coperta, fatta eccezione per i locali adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali.

Nel caso di formazione di locali interrati, la copertura dovrà essere piana:

- a) con quota di estradosso posta a livello del piano naturale di campagna a sistemazione avvenuta;
- b) essere sistemata a verde, prato, cespuglio, con letto di humus di almeno cm 40, o pavimentato, a meno che tale copertura sia in contiguità di area già pavimentata con materiale impermeabile.

Art. 27.2 Tolleranze.

1. Per le opere realizzate, rispetto alle misure indicate nel progetto, sono ammesse tolleranze di cantiere entro il limite dell'2%, fatti salvi i diritti di terzi, le distanze dai confini, dalle costruzioni, dalle pareti finestrate, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici.